

Posizione n. 0087470-19

N. 33.382 di repertorio

N. 9.539 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del D.Lgs. n. 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di maggio

(11 maggio 2019).

In Milano, nella casa in Piazza S.Giorgio n. 2, presso la "FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA (FAV)", alle ore 9,30.

Avanti a me, **GUIDO PEREGALLI**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor

- **CAMPOLEONI ANDREA PIERANGELO**, nato a Milano il 19 maggio 1966, ivi domiciliato per la carica in Piazza Fontana n. 2, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"Centro Laici Italiani per le Missioni Ce.L.I.M. - ONLUS"

Ente Giuridico riconosciuto di diritto privato con sede legale in Milano, Piazza Fontana n. 2, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 1538 della pagina 6080 del volume settimo, codice fiscale 80202830156 (già organismo riconosciuto idoneo a svolgere programmi di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo con Decreto del Ministero degli Affari Esteri in data 5 luglio 1973 n. 347, il tutto ai sensi delle Leggi n. 38/1979 e n. 49/1987).

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che, con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 29 aprile 2019 per oggi, in questo luogo e per le ore 9,30, è stata convocata in seconda adunanza, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 10 maggio 2019, l'assemblea degli associati della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica delle presenze.
2. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
3. Discussione e approvazione della relazione consuntiva delle attività e del bilancio 2018.
4. Discussione e approvazione della relazione preventiva delle attività e del bilancio 2019.
5. Modifica statutaria in riferimento al "Codice del Terzo Settore" attualmente in vigore.
6. Varie ed eventuali.

-

A termini di statuto, assume la presidenza dell'assemblea su designazione unanime degli intervenuti il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che:

a) del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori PRENNUSHI MARIO, CHIARAMONTI PAOLO, CONTI DANIELE, CASTAGNA UMBERTO, TROVATO MARCO e BONIARDI DAVIDE, mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri signori DIAPPI LIDIA ZAGO MAURIZIO e ABATA DAGA GIANCARLO;

b) sono inoltre presenti in proprio o per delega n. trentacinque associati su un

REGISTRATO A

MILANO 6

Il 17 maggio 2019

al n. 19527 serie 1T

Euro 200,00

totale di n. 63 (sessantatré) associati aventi diritto di voto, il tutto come indicato nel documento che, firmato dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", e

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale limitatamente alla parte straordinaria dell'ordine del giorno relativa alle modifiche statutarie.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente in primo luogo propone agli intervenuti di passare subito alla trattazione della parte straordinaria relativa alle modifiche statutarie e di procedere quindi successivamente all'approvazione del bilancio originariamente prevista per prima.

L'assemblea all'unanimità approva tale proposta.

Il Presidente quindi fa presente agli intervenuti le ragioni che rendono necessario, in base a quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", procedere all'adeguamento anticipato dello statuto alla nuova normativa, seppure con effetto sospensivamente condizionato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in prosieguo chiamato anche solo RUNTS) (cosa che sarà possibile soltanto a partire dalla data di operatività di tale Registro).

Sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea un nuovo testo di statuto, redatto in conformità alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, che mantiene fermi la denominazione (fatta salva la sostituzione dell'acronimo "ETS" all'acronimo "ONLUS") e la sede (fatta salva l'eliminazione dell'indicazione statutaria dell'indirizzo nell'ambito del Comune), e, quanto all'oggetto e agli scopi, si limita ad una riformulazione dello stesso al fine di apportare quelle modifiche che appaiono necessarie al fine di ottemperare al dettato legislativo.

Fa presente inoltre che, poiché l'efficacia di tale nuovo statuto è come sopra detto sospensivamente condizionata alla data di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, fino a tale data rimarrà in vigore a pieno titolo l'attuale testo di statuto, al quale, su richiesta dell'Autorità tutoria, dovrà essere soltanto aggiunta una clausola al fine di far menzione dell'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea del nuovo statuto non ancora in vigore.

L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi, nessun contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

1) di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso il nuovo testo di statuto che reggerà l'Associazione soltanto a partire dalla data della sua iscrizione nel RUNTS (cosa che potrà avvenire soltanto dopo la data di operatività del Registro stesso), come previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, statuto che, mantenendo fermi la denominazione (fatta salva la sostituzione dell'acronimo "ETS" all'acronimo "ONLUS") e la sede (fatta salva l'eliminazione dell'indicazione statutaria dell'indirizzo nell'ambito del Comune), tiene conto della riformulazione e delle modifiche di carattere meramente formale sopra proposte dal Presidente per quanto riguarda l'oggetto e gli scopi, e che, pur in mancanza di una sua efficacia immediata come sopra detto, si allega fin d'ora al presente verbale sotto la lettera "B" a

formarne parte integrante e sostanziale;

2) di modificare l'art. 16 dello statuto vigente, che come sopra detto continuerà a reggere l'Associazione fino alla data della sua iscrizione nel RUNTS, come previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, al solo fine di aggiungere in calce il seguente ultimo comma:

"Art. 16 - Norme di rinvio

Omissis

L'assemblea degli Associati tenutasi in data 11 maggio 2019, come da verbale del Notaio Guido Peregalli di Milano, ha approvato uno statuto in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando tale Registro verrà istituito.";

3) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allo statuto vigente, quale modificato con la delibera di cui sopra a punto 2, e che per completezza viene allegato sotto "**C**" al presente verbale, le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità tutoria ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la parte straordinaria dell'assemblea é chiusa alle ore 10,30.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati "A" e "C".

Di quest'atto e dell'allegato "B" io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 10,40.

Consta il presente atto di due fogli scritti su quasi quattro pagine e mezza in parte a macchina da persone di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to ANDREA PIERANGELO CAMPOLEONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA


.

ALLEGATO 'A' al rep. 33382/4533

FOGLIO PRESENZE SOCI

ASSEMBLEA CELIM 11 MAGGIO 2019

N°	COGNOME	NOME	PRESENZA	PER DELEGA
1	ABATE DAGA	GIANCARLO		X
2	ANGHINELLI	LILIANA		X
3	ANTIDORMI	ANTONIO		
4	BALBO	LAURA		
5	BARBIERI	SILVIA		
6	BELTRAMI	ROBERTA		
7	BERGAMINI	PIERPAOLO		X
8	BERTOLOTI	TIZIANA		
9	BIZZOTTO	GIANCLAUDIO		
10	BOATI	GIULIO		
11	BONDARDO	MICHELA		
12	BONIARDI	DAVIDE	X	
13	BOTTARI	CHIARA	X	
14	BUGA	MORENA		X
15	CALVI PARISETTI	CARLO MARIA		
16	CAMPOLEONI	ANDREA	X	
17	CASTAGNA	UMBERTO	X	
18	CASTELLAZZI	MINA	X	
19	CELANI	CAROLA ELISABETTA		X
20	CESENA	DON GIANNI		
21	CHIANTORE	PAOLO		
22	CHIARAMONTI	PAOLO	X	
23	CLARICE	ROSA		X
24	CONCONI	GIORGIO		
25	CONTI	DANIELE	X	
26	CORBELLA	PAOLA		X
27	COSTA	MARIA PAOLA		X
28	CROVETTO	MATTEO	X	
29	DAL BON	FABIO		X
30	DI PIETRO	LAURA		X
31	DIAPPI	LIDIA		X
32	DONZELLI	SARA		
33	FEDELI	LUIGI		
34	FERRARI	ANASTASIO		X
35	FERRARIS	MICHELE		X
36	FOGLIATA	STEFANO		
37	FOSCHI	ANDREA		
38	GAVAZZI	LUIGI		
39	INVERNIZZI	FABIO	X	
40	JELMINI	SILVIA		X
41	LAMPUGNANI	LUCA		
42	LANZONI	MARTA		
43	LOVATI	ALESSANDRA		
44	MAFFI	MONS. GIUSEPPE		
45	MAURI	GIOVANNA		
46	NERI	FRANCESCA	X	
47	NOVAZZI	don ANTONIO		
48	PASSARETTI	DOTT. GIANLUIGI		
49	PRENNUSHI	MARIO	X	
50	QUERIN	MARIANGELA	X	
51	RAFFA	DAVIDE	X	
52	RANZANI COLOMBO	LUISA	X	
53	RIVA	FRANCESCA MARIA	X	
54	ROMAGNOLI	PAOLO	X	
55	SALIMEI	ALESSANDRO	X	
56	SANTAMBROGIO	CARLA		X
57	SCATTONI	MARCO		
58	TELITI	IARI	X	
59	TELLOLI	GIANCARLO		
60	TESTORE	LUIGI		
61	TROVATO	MARCO	X	
62	VAGLIO IORI	MICHELE		
63	VIGANO'	LARA	X	



Wido Ceppal

Paul Campo

Ante

20 15

totale 35 soci -

Allegato **"B"** all'atto n. 33382/9539 di rep.

STATUTO

Art. 1) Costituzione - Sede

È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata

"Centro Laici Italiani per le Missioni Ce.L.I.M. - ETS".

L'Associazione è un Organismo Non Governativo di Cooperazione Internazionale ai sensi della Legge n. 125/2014, e una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni,

tramite la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l'instaurazione di un reale scambio con i popoli e le comunità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti; la realizzazione, in questi Paesi, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, miglioramento economico e rispetto dei diritti umani; l'invio, per queste attività di cooperazione, di persone qualificate professionalmente e con forti motivazioni di solidarietà internazionale; l'intervento nei Paesi in via di sviluppo per fare fronte alle situazioni di emergenza presso le popolazioni colpite;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,

tramite l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità ed alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali, ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo; la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in

via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo a favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

L'Associazione intende perseguire una concreta ed efficace azione tesa alla costruzione di un'umanità unita e solidale, contro la povertà nel Mondo e le cause prioritarie che la determinano.

Intende, ispirandosi all'insegnamento evangelico, ricercare e promuovere condizioni sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche di piena realizzazione di ogni uomo, di qualunque credo religioso, condizione o etnia. L'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, con un'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività ed iniziative che coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio nazionale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

Art. 3) Associati

Il termine "Associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i Fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, con particolare riferimento al libro degli Associati, al libro dei verbali dell'Assemblea e al libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari.

Sono "Volontari" coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I Volontari non occasionali vengono iscritti in un apposito registro dei Volontari.

I Volontari possono ricevere solo rimborsi di spese documentate, escludendo qualsiasi rimborso forfettario, nei limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione se il Volontario è un Socio.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta

deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato può essere riammesso.

Per recesso ed esclusione si applica l'art. 24 del Codice Civile.

art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato "Consiglio Direttivo";
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età iscritti da almeno novanta giorni.

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; in mancanza, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria per un consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati,
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati,
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale,
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione,
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanea di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di rete fra imprese o altre modalità simili o assimilate,
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli Associati;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci), determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, e cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata. Sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in

presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza, può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il Consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) L'Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

Esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò, è possibile che la nomina possa avere, "una tantum", durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, i suoi componenti devono essere tutti scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "fund raising", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica; il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi

direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un Bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il Bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio Sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il Bilancio Sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

F.to ANDREA PIERANGELO CAMPOLEONI

F.to GUIDO PEREGALLI

Allegato "C" all'atto n. 33382/9539 di rep.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata

"Centro Laici Italiani per le Missioni Ce.L.I.M. - ONLUS".

L'Associazione è un Organismo Non Governativo di Cooperazione Internazionale ai sensi della Legge n. 125/2014, e una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Fontana n. 2.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale altrove, di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'Associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

Articolo 2 - Scopo dell'associazione

L'Associazione intende perseguire una concreta ed efficace azione tesa alla costruzione di un'umanità unita e solidale, contro la povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano.

Intende, ispirandosi all'insegnamento evangelico, ricercare e promuovere condizioni sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche di piena realizzazione di ogni uomo, di qualunque credo religioso, condizione o razza.

L'Associazione non ha finalità partitiche e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale internazionale, con particolare riferimento ai settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della formazione, dell'istruzione, dell'avvio all'imprenditorialità, della tutela dei diritti civili e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (e in questo caso con espressa esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi).

Articolo 3 - Fini Associativi

I fini associativi sono:

- la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l'instaurazione di un reale scambio con i popoli e le comunità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti;
- la realizzazione, in questi Paesi, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, miglioramento economico e rispetto dei diritti umani,
- l'invio, per queste attività di cooperazione, di persone qualificate professionalmente e con forti motivazioni di solidarietà internazionale, affinché si inseriscano in spirito di volontariato nello sforzo di progresso civile, sociale, economico, politico e culturale dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti;
- l'intervento nei Paesi in via di sviluppo, qualora ritenuto opportuno, per fare fronte alle situazioni di emergenza (carestie, profughi, calamità naturali) presso le fasce più deboli delle popolazioni colpite;
- l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità ed alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei

rapporti internazionali ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo;

- la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale;
- l'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività e/o iniziative che coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio;
- la promozione di processi e lo studio di pratiche di sviluppo sostenibile in Italia e all'Estero.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Mezzi Associativi

Per la realizzazione dei fini associativi, l'Associazione può impiegare i mezzi ritenuti più idonei, nel rispetto dello spirito del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia.

In particolare, l'Associazione può:

- formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali, che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con "partners" locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;
- identificare e realizzare progetti di sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti, con il coinvolgimento attivo dei "partners" locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta;
- attivare e gestire centri di documentazione, mostre, centri di animazione e di attività multimediali;
- attivare e gestire attività di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo e solidale;
- promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali sostenibili e partecipare alla gestione, quando opportuno, grazie a donazioni a questo finalizzate;
- svolgere attività di educazione al valore delle diverse culture ed al loro scambio, all'apertura agli altri popoli ed allo sviluppo, nelle scuole e negli ambienti di formazione e aggregazione dei ragazzi;
- realizzare attività informative e formative destinate all'opinione pubblica ed in modo particolare a quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all'interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico;
- svolgere attività editoriale e di stampa di qualsivoglia strumento periodico e non;
- realizzare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;
- svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;
- riunirsi, anche in consorzio, con altri Organismi Non Governativi o altre aggregazioni o altri attori della società civile e del privato sociale;
- collaborare con altre Associazioni, Organismi Non Governativi, ONLUS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi Internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, scuole, imprese, organismi ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, purché direttamente connesse e strumentali alle attività di cui sopra e nel pieno

rispetto dello spirito del presente Statuto;

- acquisire beni e partecipazioni con l'utilizzo di donazioni a questo finalizzate allo scopo di rendere economicamente sostenibile l'attività dell'Associazione e permettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.

L'Associazione si avvale, in modo rilevante, delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Articolo 5 - Soci e Sostenitori

Possono aderire all'Associazione, indipendentemente dal sesso, dall'età (purché maggiorenni), dalla professione, dalla cittadinanza, dalla appartenenza etnica, da convinzioni ideali e politiche, le persone fisiche o giuridiche che aderiscono allo spirito dell'Associazione e ne condividono le finalità.

Il rapporto associativo si sostanzia nelle due figure dei Soci e dei Sostenitori.

Soci.

Soci sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che ne fanno richiesta, dichiarando espressamente di accettare le disposizioni del presente Statuto.

È loro diritto/dovere:

- partecipare alla vita dell'Associazione;
- partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione;
- assumere, se del caso, ruoli e compiti istituzionali allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali;
- versare con regolarità la quota sociale.

L'accettazione dei nuovi Soci avviene con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

La cessazione della qualifica di Socio avviene per:

- esplicita richiesta di dimissioni da parte del Socio stesso;
- mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale;
- gravi e comprovati motivi, valutati, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria (nella quale al socio deve essere consentito il diritto di contraddittorio) con il voto favorevole maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Sostenitori.

Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che intendono sostenere con contributi personali o economici l'attività dell'Associazione, e ne fanno richiesta.

L'accettazione dei Sostenitori avviene con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti dello stesso.

I Sostenitori:

- possono partecipare alla vita dell'Associazione;
- possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee.

La cessazione della qualifica di Sostenitore avviene per:

- esplicita richiesta da parte del Sostenitore stesso;
- gravi e comprovati motivi, valutati, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo con delibera presa con la maggioranza dei suoi componenti.

E' in ogni caso espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per recesso ed esclusione, si applica l'art. 24 del Codice Civile.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea possono partecipare, con le rispettive attribuzioni indicate all'articolo 5 del presente statuto, i soci e i sostenitori.

Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale e dei contributi dovuti all'Associazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Ad ogni socio ordinario spetta un solo voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci, mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, dato atto che il relativo messaggio deve essere recapitato al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve risultare la prova del suo ricevimento.

Ciascun Socio, nel caso non si tratti di persona fisica, è rappresentato in Assemblea da chi ne abbia la legale rappresentanza, e in ogni caso qualunque Socio può essere rappresentato da chi sia stato allo scopo delegato in forma scritta. La validità delle deleghe è riscontrata dal Presidente. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età, a sua volta sostituito, in caso di assenza, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea constata la validità della convocazione e dell'intervento dei Soci, dirige i lavori dell'Assemblea con la discussione e lo svolgimento delle delibere, rilevando i voti e l'esito della votazione; il Presidente dell'Assemblea sottoscrive con il Segretario il verbale dell'Assemblea predisposto da quest'ultimo.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito:

- a) alla fissazione delle direttive e degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- b) alla entità della quota sociale annuale e/o all'ammontare di eventuali contributi;
- c) alla determinazione del numero e alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e alla nomina del Presidente;
- d) alla ratifica delle cooptazioni dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) alla ratifica dell'ammissione e alla esclusione dei Soci;
- f) alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e/o alla scelta di un diverso Organo di Controllo, ove consentito dalla legge;
- g) alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;
- h) alla approvazione del regolamento interno;
- m) ad ogni altro argomento demandato al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In sede ordinaria e in prima convocazione, le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti aventi diritto di voto, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:

- a) alle modifiche dello Statuto;
- b) allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c) su ogni argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

In sede straordinaria, le deliberazioni sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci ed, in seconda convocazione, con la presenza almeno della maggioranza dei Soci, e comunque se raccolgono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti.

La deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto.

Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci), compreso il Presidente, di cui uno nominato dall'Arcivescovo di Milano in sua rappresentanza e tutti gli altri dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle proprie dell'Assemblea, ed in particolare:

- la nomina del Presidente, qualora non sia stato nominato dall'Assemblea, nonché la nomina del Vice Presidente e del Tesoriere;
- la nomina del Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio;

- la nomina di uno o più Direttori, che potranno essere anche soggetti diversi dai membri del Consiglio;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, della relazione sull'attività svolta e della programmazione dell'attività annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la responsabilità di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- l'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- l'ammissione di nuovi Soci e Sostenitori;
- l'esclusione per gravi motivi dei Soci e dei Sostenitori;
- la determinazione delle quote associative;
- la costituzione e lo scioglimento di altre sedi dell'Associazione;
- l'accettazione delle donazioni e dei lasciti e le modifiche patrimoniali;
- eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle tenuta a norma di legge del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea e del libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di provvedere alla tenuta delle scritture contabili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, mediante avviso di convocazione da spedirsi a ciascun componente del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché specificare l'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con quarantotto ore di anticipo mediante messaggio inoltrato via fax o posta elettronica avente lo stesso contenuto dell'ordinario avviso di convocazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di un suo membro, il Consiglio Direttivo provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione. Il membro cooptato, che non può comunque essere più di uno e la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea successiva, dura in carica fino al termine del triennio per il quale il Consiglio Direttivo stesso risulta in carica.

Di ogni adunanza il Segretario dovrà redigere verbale, che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e annotare nell'apposito libro sociale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti. In tale caso è necessario:

- che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno se non è stato eletto dall'Assemblea, dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e sottoscrive qualunque tipo di atto in nome e per conto di essa; può comparire in giudizio in rappresentanza dell'Associazione e promuovere azioni in qualunque sede e grado, nominando avvocati e procuratori alle liti nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione. In caso di necessità e di urgenza, adotta tutti provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior funzionamento dell'Associazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo in apposita seduta da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione della decisione.

Il Presidente esercita i poteri e le funzioni che il Consiglio di Amministrazione gli delega con delibera assunta e depositata nelle forme di legge che determini i limiti e le modalità della delega stessa.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro il termine di giorni trenta dalla data di assunzione del provvedimento, per la ratifica del provvedimento medesimo.

In caso di assenza anche temporanea o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. In particolare predispone i bilanci e verifica le operazioni di pagamento e di riscossione. Sono di competenza del Tesoriere, su indicazioni del Consiglio, la gestione contrattuale con il personale dipendente e con i collaboratori dell'Associazione.

Articolo 11 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e custodisce gli atti e i documenti dell'Associazione.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da 3 (tre) membri scelti anche fra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e riferirne all'Assemblea;
- b) esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, partecipando alla discussione.

Qualora la legge lo consenta, il controllo dei conti può essere demandato ad una Società di revisione regolarmente iscritta ai sensi di legge, scelta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili pervenuti od acquisiti nel corso della vita dell'Associazione e ad essa intestati;
- b) da erogazioni liberali in denaro, da donazioni e da lasciti testamentari;
- c) dalle quote annuali di iscrizione e dagli altri contributi dei Soci;
- d) dai contributi dei Sostenitori e dei privati in genere;
- e) dai contributi dello Stato, di Enti Pubblici o di Associazioni pubbliche;
- f) dai contributi di organismi internazionali;
- g) dalle entrate direttamente connesse;
- h) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- i) dal risultato dell'esercizio;
- j) dai contributi altrimenti pervenuti.

Il contributo associativo, da versarsi all'atto della adesione all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico dei Soci è riferita all'anno solare ed è dovuta nella sua interezza nel termine indicato dal Consiglio Direttivo da coloro che rivestono la qualità di Soci ordinari nel corso dell'anno solare cui la quota si riferisce, anche se hanno rivestito tale qualità soltanto per una frazione dell'anno.

Articolo 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio ed entro quattro mesi dalla chiusura stessa, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Il bilancio è formato secondo diligente prudenza e nell'osservanza dei principi contabili stabiliti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, in modo da rappresentare in modo fedele e chiaramente comprensibile la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita

dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 15 - Liquidazione e scioglimento

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea (presa con il voto favorevole di più dei tre quarti dei Soci) che deve nominare uno o più Liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, saranno applicate le disposizioni di legge in vigore.

L'assemblea degli Associati tenutasi in data 11 maggio 2019, come da verbale del Notaio Guido Peregalli di Milano, ha approvato uno statuto in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando tale Registro verrà istituito.

F.to ANDREA PIERANGELO CAMPOLEONI

F.to GUIDO PEREGALLI

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale